



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 2256 ed altri/I/CPGT

Delibera n. 575/2026

Il Consiglio nella seduta del 28.04.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 176 del 10/02/2026 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 19/02/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 VPS e n. 4 GT** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
Pierantonio FADEL	VPS	CGT I TRIESTE	178	VPS
Sabato SESSA	VPS	CGT I CASERTA	221	VPS
Paolo MARRA	GT	CGT I ROMA	1070	GT
Francesco MERCURIO	GT	CGT II VENETO	1210	GT

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;
- B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

rilevato che il candidato Paolo **MARRA** è titolare di n. 6 applicazioni compresa quella presso la CGT di secondo grado del Veneto, di cui quella alla CGT di primo grado di Taranto scadente al 29/04/2026;

ritenuto che sia opportuno tutelare le esigenze manifestate dalla CGT di secondo grado del Veneto, e considerato che il dott. Paolo **MARRA** nella propria istanza ha dichiarato di non avere ritardi oltre i 120 gg nel deposito delle sentenze in tutte le sedi di servizio (di titolarità e di applicazione), il medesimo può essere ammesso alla valutazione con eventuale applicazione a decorrere dal 30/04/2026;

rilevato che il dott. Francesco **MERCURIO** risulta attualmente titolare presso la stessa CGT di secondo grado del Veneto e che, pertanto, non potrebbe essere ammesso alla valutazione del bando riservato a componenti di altre Corti;

considerato tuttavia che, con protocollo n. 3814 del 09 aprile 2026, è pervenuto il DM di nomina del dott. **MERCURIO** per il suo trasferimento presso la **CGT I di primo grado di Roma**, e che, di conseguenza, a breve il medesimo prenderà le funzioni presso tale sede;

ritenuto, in ragione della opportunità di tenere in considerazione le esigenze espresse dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, si possa dare seguito all'ammissione alle valutazioni anche del dr. **MERCURIO**, salvo, in caso di applicazione, l'obbligo di produrre il nulla osta ad essa rilasciato dal **Presidente delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato conseguentemente che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **VPS pari a quello bandito** e che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **GT inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dal punto 5 della Ris. N. 6/2024 e che, pertanto, i candidati ammessi da applicare per la **carica di VPS** sono il dott. **Pierantonio FADEL** ed il dott. **Sabato SESSA**, mentre i candidati da applicare per la **carica di GT** sono il dott. Paolo **MARRA** e il dott. Francesco **MERCURIO**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, a decorrere dal 30/04/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia di appartenenza
Pierantonio FADEL	VPS	CGT I grado TRIESTE
Sabato SESSA	VPS	CGT I grado CASERTA
Paolo MARRA	GT	CGT I grado ROMA
Francesco MERCURIO	GT	CGT I grado ROMA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione.
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**, che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati.

LA PRESIDENTE

Firmatario1